

Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio	Presidente rel
Daniela Cavaliere	Giudice
Francesco Cottone	Giudice

nella procedura per RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO
iscritta al N.702 dell'anno 2025,

proposta da

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda presentata da “ ”, con sede legale in
, c.f. e P. Iva n. , per l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza, con riserva di presentare, ex art. 44 comma 1 CCII, la
proposta e il piano di concordato preventivo;

visto il decreto del Tribunale che ha assegnato il termine di sessanta giorni per la
presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dai commi primo
e secondo dell'art. 39 CCII, poi prorogato, ed ha nominato quale commissario Giudiziale

rilevato che la proponente in data 21.8.2025 ha depositato il piano concordatario;

rilevato che in seguito ai rilievi formulati del Tribunale la proponente ha depositato una
integrazione alla proposta e al piano di concordato ed il commissario ha espresso il
proprio parere;

rilevato che il Tribunale ha formulato ulteriore rilievo e la proponente ha depositato
chiarimenti,

viste le integrazioni e chiarimenti alla domanda di concordato preventivo depositate dalla
proponente;

esaminati gli atti e sentito il relatore, ritiene il Tribunale, che, in ragione dei chiarimenti
resi, possa intervenire l'ammissione richiesta.



Il piano di risanamento della Società, si basa su una proposta concordataria che prevede la continuità c.d. “indiretta” ai sensi dell’art. 84, comma 2, CCII, attraverso l’affitto e la successiva vendita, entro un periodo massimo di 4 anni, del ramo stesso all’affittuario, che si costituisce “assuntore” della proposta concordataria del piano medesimo e l’apporto di finanza esterna da parte dell’Assuntore, e consente la migliore soddisfazione dei creditori concorsuali nei termini di seguito specificati.

Il Piano prevede la generazione di risorse destinate al soddisfacimento del ceto creditorio principalmente mediante l’apporto da parte dell’assuntore di un corrispettivo di complessivi € 185.068,00 di cui:

- € 130.000,00 per l’acquisto dell’azienda, come dettagliatamente descritta nel contratto di affitto del 07.04.2025;
- € 7.246,00 per l’acquisto del magazzino, che saranno corrisposti entro trenta giorni dall’apertura della procedura di concordato preventivo;
- € 22.222,00 per consentire la copertura degli oneri di funzionamento che matureranno sino alla completa esecuzione del Piano;
- € 5.600,00 per l’acquisto delle eventuali e potenziali azioni risarcitorie e recuperatorie nei confronti dell’organo gestorio, di controllo ed eventuali altri crediti non riscossi;
- € 20.000,00 a titolo di canone di affitto d’azienda, giusto contratto del 07.04.2025; nonché, quale ulteriore finanza esterna, dell’importo di € 50.000,00.e così complessivamente per € 235.068,00.

L’assuntore, in seguito ai chiarimenti, ha poi precisato che la propria assunzione e da intendersi quale “vera e propria successione universale nei rapporti giuridici del debitore, con l’assuntore che si sostituisce integralmente al debitore originario nella gestione dell’azienda” e si è obbligata garantire a tutti i creditori della rispetto ai quali i fondi rischi previsti nel piano e nell’attestazione depositati lo scorso 9.12.2026 non dovessero risultare capienti, il pagamento dei loro crediti nelle stesse percentuali previste per le corrispondenti categorie di crediti in cui andranno inseriti.

La proposta consente il pagamento dei creditori nelle percentuali indicate nelle relative classi:



Classe 1 - Dipendenti integralmente soddisfatti:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è indicato dall'art. 2751 bis, n. 1, Cod. Civ. (compreso il Fondo TFR), cui non è prevista l'attribuzione di voto poiché soddisfatti entro 30 giorni dall'omologa, in misura pari al 100%;

Classe 2 - Privilegiati professionisti:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2751 bis n. 2 Cod. Civ., per i quali è previsto il pagamento in misura pari al 20,00% del totale, ed a cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente rispetto al pagamento integrale entro 180 gg. dall'omologa; da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 3 - Privilegiati Debiti contributivi degradati:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2753 Cod. Civ, cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente ai quali va una quota pari al 9,00% da pagarsi da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 4 - Privilegiati Enti previdenza bilaterali degradati:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2754 co. 1 Cod. Civ., cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente ai quali va una quota pari al 08,00% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 5 - Privilegiati Erario per imposte Dirette degradati:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2752 co. 1 Cod. Civ., cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente, ai quali va una quota pari al 07,50% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 6 - Privilegiati Erario per imposte indirette (IVA) degradati:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2752 co. 2 Cod. Civ., cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente,



ed ai quali va una quota pari al 06,00% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 7 - Privilegiati Tributi Comune di per TARI degradati:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui privilegio è individuato secondo l'art. 2752 co. 3 Cod. Civ., cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto poiché soddisfatti parzialmente, ed ai quali va una quota pari al 05,00%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 8 - Creditori commerciali chirografari:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui credito è riferito a fornitori di beni e servizi che non rientrano nella classe di cui all'art.85 co. 3 CCII, cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 9 - Creditori commerciali chirografari:

nella classe sono stati inseriti i debiti il cui credito è riferito a fornitori di beni e servizi chirografari per destinazione originaria che rientrano nella classe di cui all'art. 85 co. 3 CCII cui è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 10- Creditori finanziari chirografari:

nella classe sono stati inseriti i debiti verso istituti di credito per debiti chirografari, ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa; La garanzia si trova nel proprio Fondo Rischi da regresso, in apposita classe senza diritto di voto, in quanto al momento solo potenziale, per la quale è previsto un ristoro pari al 10,00% sempre da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 11 - Creditori Agenzia Entrate per crediti chirografari ab origine: nella classe sono stati inseriti i debiti chirografari inerenti ai debiti verso Agenzia Entrate chirografari per natura, per i quali è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari



al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 12 - Creditori Enti previdenziali per crediti chirografari ab origine: nella classe sono stati inseriti i debiti chirografari inerenti ai debiti verso Enti previdenziali chirografari per natura, per i quali è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 13 - Creditori "intragruppo" per crediti chirografari ab origine: nella classe sono stati inseriti i debiti chirografari inerenti ai debiti verso soggetti appartenenti al "

" e chirografari per natura, per i quali è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 14 - Creditori Enti Locali per servizi (Cosap):

nella classe sono stati inseriti i debiti chirografari inerenti ai servizi Cosap erogati dal Comune di _____, chirografari per natura, per i quali è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali va una quota pari al 2,04% da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;

Classe 15 Creditori Soci:

nella classe sono stati inseriti i debiti chirografari inerenti ai debiti nei confronti dei Soci, per i quali non è prevista l'attribuzione del diritto di voto, ed ai quali non spetta alcuna utilità in denaro trattandosi di crediti postergati ex lege, e come tali non remunerabili prima dell'integrale soddisfacimento degli altri creditori.

Sono poi stati classati diversi Fondi rischi, ai sensi dell'art. 87, lett. p-bis), distinguendo i debiti il cui privilegio è individuato secondo i rispettivi titoli di prelazione, per i quali non è prevista l'attribuzione del diritto di voto in quanto debiti "potenziali" e, quindi, non ancora certi, liquidi ed esigibili (non risulta accertata l'esistenza giuridica del debito), distinti come segue:

- Fondo rischi per retribuzioni dipendenti impiegati dalla rete per euro 42.486 al privilegio art 2751 bis n. 1 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una



percentuale di soddisfo al 100,0% di cui 51,50% nei limiti della APR, e del 48,50% per apporto dalla RPR sulla quota degradata, entrambi pagati entro un anno dall'omologa;

- Fondo rischi per debiti al privilegio ex DL 3/2015 (quota degradata a chirografo) per euro 63.277 al quale, andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale di soddisfo al 10,00%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi per debiti contributivi degradato a chirografo per incapacienza per euro 82.201 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 09,00%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi per debiti erariali per Imposte Dirette, degradato a chirografo per incapacienza per euro 64.393 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 07,50%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi per debiti erariali per Imposte Indirette (IVA), degradato a chirografo per incapacienza per ero 140.081 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 06,00%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi per partite da riconciliare per ero 42.748 di natura chirografaria al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 2,04%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi per sanzioni da Ispettorato del Lavoro per euro 253.200 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 2,04%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;
- Fondo rischi generico creditori Chirografari per euro 100.000 per eventuali debiti chirografari che non fossero stati rilevati di natura chirografaria al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 2,04%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa;



- Fondo rischi sanzioni per eventuali ulteriori somme aggiuntive sanzionatorie, di natura chirografaria, per euro 10.800 al quale andrà - per l'eventualità della manifestazione del debito - una percentuale pari al 2,04%, da pagarsi in tre rate rispettivamente pari al 13,9% la prima, al 41,6% la seconda e del 44,5% la terza, a partire da un anno all'omologa.

Nello scenario proposto del concordato preventivo in continuità indiretta, è previsto il soddisfacimento dei creditori sociali secondo le regole dell'Absolute Priority Rule nei limiti del Patrimonio Netto di Liquidazione e secondo la regola della Relative Priority Rule con l'utilizzo dei flussi eccedenti i valori di liquidazione.

La proponente ha poi rappresentato la preferibilità della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale a termini dell'art. 87, comma 2, CCII.

Infatti, secondo la stima del professionista, nominato per la relazione ex art 84, comma 5, CCII, Prof. _____, l'attivo da distribuire ai creditori nella ipotesi liquidatoria sarebbe pari ad euro 64.555, che consentirebbe la soddisfazione degli oneri in prededuzione e dei debiti privilegiati ex Art. 2751 bis n. 1 c.c., mentre resterebbero parzialmente soddisfatti i fondi rischi stanziati a titolo di ulteriori passività verso dipendenti, anch'essi debiti privilegiati ex Art 2751 bis n. 1 c.c. per il 51%; non potrebbero essere soddisfatti tutti gli altri creditori tra cui Debiti verso Banche (anche garantite _____), Enti Previdenziali e Assistenziali ed Erario;

La Società, ha anche proposto la definizione dei debiti erariali e contributivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 88 CCII prevedendo la degradazione al chirografo, poiché il loro ammontare non trova capienza nell'attivo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale della Società.

Il professionista incaricato, quindi, oltre ad avere attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ha anche attestato che i creditori dal concordato otterranno un trattamento migliore di quello discendente dalla liquidazione giudiziale delle Società, attesa l'offerta concordataria migliorativa rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

Pertanto:

ravvisata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi le società in stato di crisi avuto particolare riguardo ai dati esposti nella



situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;

constatato il deposito del piano e della proposta di concordato;

letto il parere del commissario giudiziale;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, quale come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

considerato, che il deposito ulteriore previsto dall'art. 47 comma 2 lett f) CCII, viene calcolato nella misura del 50% circa dei valori medi del compenso del commissario giudiziale, impregiudicata ogni determinazione finale sul suo definitivo ammontare, e fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite.

P.q.m.

visti gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3, 105, e 107 CCII

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo da “ ”, con sede legale in
, c.f. e P. Iva n.

pag. 8/9



nomina

giudice delegato per la procedura di concordato il dott.ssa Angela Coluccio

conferma

il commissario giudiziale nella persona del dott. Domenico Sapja

stabilisce

il termine tra il giorno 15.6.2026 ed il giorno 18.6.2026 quali date rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio di 15 giorni per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art 44 co 1 lett.d) CCII fino alla concorrenza di euro 10.000

fissa

il termine del 4.5.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Roma in data 15.4.2026

Il Presidente
Angela Coluccio

